

C

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali



---

Carta dei Servizi per le  
Adozioni Internazionali

---

**Associazione per L'Adozione Internazionale *Brutia* ETS**

**Ente in Intesa con Senza Frontiere ETS**

**delibera CAI n°34/2023/AE/SG**

C  
ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Indice**

**1 I valori e gli impegni dell'Intesa con Senza Frontiere**

**1.1 Perché la Carta dei Servizi**

**1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale**

**1.3 L'impegno di sussidiarietà**

**2 L'ENTE BRUTIA**

**2.1 La storia dell'ENTE Brutia ed i paesi autorizzati**

**2.2 L'organizzazione territoriale dell'ENTE Brutia**

**2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali**

**3 Il percorso adottivo**

**3.1 La fase pre-adozione**

- *avvicinarsi all'adozione*
- *incontri di informazione e colloqui individuali*
- *conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione*
- *adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale*
- *percorso formativo*
- *costruzione del dossier di documentazione della coppia*
- *iter dei fascicoli all'estero*
- *la gestione del tempo di attesa*

**3.2 La fase dell'adozione**

- *proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino*
- *la partenza*
- *la permanenza all'estero*
- *il rientro in Italia*

**3.3 La fase post-adozione**

- *l'accompagnamento post adottivo*
- *il sostegno alla famiglia*

# ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

## **4 I costi e le informazioni**

### **4.1 La descrizione dei costi**

### **4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico**

### **4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità**

### **4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente**

#### **Allegati:**

1. Glossario del Coordinamento Enti Autorizzati
2. Incontri informativi: informazioni specifiche
3. Conferimento di incarico
4. Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale
5. Programma del percorso formativo pre adozione
6. Gestione del tempo di attesa
7. Guida al rientro in Italia
8. Modulo relativo ai costi sostenuti
9. Percorso di accompagnamento post adozione
10. Costi dell'adozione
11. Il sostegno fiscale ed economico

## **1. I valori e gli impegni dell'Intesa Brutia ETS e Senza Frontiere ETS.**

### **1.1 Perché la Carta dei Servizi**

L'Ente autorizzato Associazione per le Adozioni Internazionali "Brutia ETSs", unitamente all'Ente autorizzato Senza Frontiere ETS con sede in Udine, grazie all'Intesa che lega i due Enti autorizzati dal 2013, sono un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 1999 su iniziativa di alcune persone attente ad operare nel campo delle adozioni internazionali.

L'Ente autorizzato Brutia ETS promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: enti autorizzati, C.A.I. Commissione per le adozioni internazionali, Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni., Regioni e Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività dell'Ente Brutia oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all'adozione. Vuole essere anche uno strumento di garanzia di qualità verso altri Organismi ed Associazioni sia pubblici che privati.

L'approvazione da parte della Brutia di una Carta dei Servizi è il risultato di un processo di condivisione delle procedure di accompagnamento ed è motivata dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all'accoglienza di un bambino.

Gli enti aderenti all'Intesa Brutia/Senza Frontiere hanno deciso di mettere in comune le proprie capacità e le esperienze maturate negli anni di attività al fine di realizzare un documento omogeneo fruibile per gli utenti in un'ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni della Brutia pienamente condivisi dall'Ente autorizzato Senza Frontiere, la storia e l'organizzazione territoriale di ciascun ente, il percorso adottivo e forniscono informazioni su costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

Gli allegati presentano un glossario e le specifiche attività e modalità che ogni ente pone in essere nell'ambito del percorso adottivo. Gli allegati 1 e 12 sono comuni per tutti gli enti associati, gli altri sono in parte diversificati.

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi degli enti aderenti all'Intesa Brutia / Senza Frontiere e scaricabile direttamente dai loro siti web.

### **1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale**

I principi che ispirano l'operato quotidiano degli enti aderenti all'Intesa Brutia / Senza Frontiere sono i seguenti:

- La centralità del minore in ogni attività svolta dall'ente;
- Il primario interesse per i minori in difficoltà;
- La centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- La concezione dell'azione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
- La promozione dell'istituto dell'adozione quale strumento a sostegno dell'infanzia abbandonata, prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
- La valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- La preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

- L'accompagnamento degli Enti in Intesa al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco;

### 1.3 L'impegno di sussidiarietà

L'impegno di sussidiarietà degli enti aderenti all'intesa si concretizza nei seguenti principi

- La promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di origine;
- Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e quindi la visione dell'Adozione Internazionale come ultimo intervento in caso questo non sia possibile;
- La prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
- La promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora si trovi in difficoltà.

## 2. L'Ente *Brutia*

### 2.1 La storia dell'ENTE *Brutia* ed i paesi autorizzati

La legge 31.12.1998 n°476 ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 29.05.1993 sull'adozione internazionale, rendendo pertanto obbligatorio anche in Italia il ricorso agli "enti autorizzati" per poter adottare un minore straniero; in passato, infatti, la maggior parte delle coppie che intendevano adottare all'estero si rivolgeva a canali privati non necessariamente illeciti ma assai raramente capaci e competenti, stante la scarsità numerica e la cattiva distribuzione territoriale dei servizi di intermediazione ufficiali. Tale situazione ha penalizzato soprattutto le coppie di adottanti residenti nelle regioni meridionali e, in particolare, quelle calabresi, provocando pertanto gravi disagi e addirittura uno spreco di domande e di generose risorse umane.

Tali difficoltà, ben note d'altronde ad alcuni dei componenti l'**Associazione Brutia**, unitamente a persone di comprovate capacità e competenza nel campo della tutela dei minori, ci ha indotto a creare un Ente senza fini di lucro che si proponga di svolgere sull'intero territorio nazionale un servizio di solidarietà sociale nel campo della tutela dei minori e dell'infanzia abbandonata, offrendo l'opportunità di dare in Italia una famiglia permanente al minore straniero in situazione di abbandono, qualora non sia stato possibile assicurare la sua permanenza, anche attraverso aiuti, presso la famiglia di origine o altra adeguata sistemazione familiare nel suo Paese.

Mossi dal comune intento di porre al centro della futura attività l'interesse dei minori, da considerare prevalente, nonché dalla comune considerazione che soggetto principale della procedura adozionale debba essere il minore, è stata costituita con atto notarile del 21.04.1999 l'**Associazione per l'Adozione Internazionale Brutia ETS**, con sede in Cosenza al viale Giacomo Mancini 24, alla quale è stata riconosciuta la

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

personalità giuridica di diritto privato con decreto della Regione Calabria del 22.09.1999 n°223, iscritta nel pubblico registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Cosenza al numero di ordine 33.

L'ENTE **Brutia** è stato autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ai sensi della L.476/98 all'espletamento delle pratiche di adozione internazionale in data 09/05/2001.

### □ Paesi Autorizzati

L'ENTE **Brutia** è autorizzato ad operare nei seguenti Paesi stranieri: Ucraina; Bulgaria; Bielorussia ; Polonia.

Alla data del rilascio del presente allegato alla **Carta dei Servizi**, anche in attuazione dell'Intesa siglata con l'Ente Autorizzato Senza Frontiere, conferendo l'incarico a **Brutia** si potrà prevedere l'instradamento della procedura adottiva nei Paesi indicati nella sottostante tabella.

Per ciascun Paese è indicato l'Ente **Capofila** al quale, qualora diverso da **Brutia**, dovrà essere conferito il mandato, previa revoca del mandato a **Brutia** se già conferito, come indicato nel paragrafo 4.4 della Carta dei Servizi.

### 2.2 L'organizzazione territoriale dell'ENTE **Brutia**.

L'ENTE **Brutia** - facente parte dell'Intesa con **Senza Frontiere** - usufruisce delle seguenti sedi, che risultano intercambiabili tra loro per quanto riguarda la funzione di servizio a favore delle coppie conferenti il mandato: resta inteso, che sulla base del principio di vicinanza territoriale, a ciascuna coppia conferente il mandato, sarà assegnata una sede di riferimento.

**1. Castrolibero (CS) – Via Cavalcanti n°35 – 87040 - Tel. 0984/79.33.53, e-mail: [adozione.brutia@gmail.com](mailto:adozione.brutia@gmail.com)**

- Responsabile di sede: **Giovanni Tenuta**.

Orari:

Lunedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Martedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Mercoledì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Giovedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Venerdì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30
Sabato	dalle ore	/	alle ore	/

**2. Roma – Via Benedetto Bordoni n°40 – Responsabile sede: Giovanni Tenuta**  
[brutiaroma@gmail.com](mailto:brutiaroma@gmail.com) – Sede condivisa con SENZA FRONTIERE ETS.

e-mail:

Orari:

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

Lunedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Martedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Mercoledì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Giovedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Venerdì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30
Sabato	dalle ore	-	alle ore -	e dalle ore - alle ore -

**3. Udine –Via Colugna 92/2 – 33100 Udine – Tel. 0432 500393 e fax 0432 519142, e-mail: [adozione.brutia@gmail.com](mailto:adozione.brutia@gmail.com) – Responsabile di sede: **Rosa Treppo****

Orari:

Lunedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Martedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Mercoledì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Giovedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Venerdì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30
Sabato	dalle ore	08.30	alle ore 12.30	e dalle ore - alle ore -

**4.- Padova - Via Buonarroti, 134 – 35134 – tel. 049.8645959 , 328.2965937 e –mail : [adozione.brutia@gmail.com](mailto:adozione.brutia@gmail.com) – Responsabile di sede: **Marilena Galuppo** Orari:**

Lunedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Martedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Mercoledì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30-
Giovedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Venerdì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30
Sabato	dalle ore	08.30	alle ore 12.30	e dalle ore - alle ore -

**5. Policoro (MT) – Viale Salerno n°168 – Sede condivisa con Novass soc. coop. Sociale ETS e-mail: [brutia.policoro@gmail.com](mailto:brutia.policoro@gmail.com) Responsabile sede: Franca Maria Lechiara 338.8810191**

Orari:

Lunedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Martedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Mercoledì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30
Giovedì	dalle ore	08.30	alle ore	12.30

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Venerdì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30		
Sabato	dalle ore	08.30	alle ore	12.30	e dalle ore	- alle ore -

### 2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali.

#### 2.3.2 L'Intesa BRUTIA – SENZA FRONTIERE.

L'Ente BRUTIA ha stipulato inoltre una Intesa anche con l'Ente SENZA FRONTIERE ETS:



**SENZA FRONTIERE ONLUS**

ASSOCIAZIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

#### Allegato 4 - Paesi dell'Intesa con Senza Frontiere

		Paese	Ente Capofila
Europa	1	<b>Bielorussia</b>	BRUTIA
	2	<b>Bulgaria</b>	BRUTIA
	3	<b>Polonia</b>	BRUTIA
	4	<b>Ucraina</b>	BRUTIA
Asia – America	5	<b>Brasile</b>	SENZA FRONTIERE
	6	<b>Colombia</b>	SENZA FRONTIERE
	7	<b>Haiti</b>	SENZA FRONTIERE
	8	<b>Panama</b>	SENZA FRONTIERE

#### Cos'è un'intesa tra Enti Autorizzati.

Con propria delibera n° 13/2008/SG<sup>1</sup> la Commissione per le adozioni internazionali ha formalmente riconosciuta la possibilità che: *«gli Enti [Autorizzati, ndr] possono stipulare tra loro intese con le quali, condividendo le metodologie operative e professionali, mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri Enti partecipanti all'intesa, ovvero individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero»*. la CAI ha autorizzato l'Intesa Brutia / Senza Frontiere

Con la sottoscrizione di tale intesa, approvata dalla CAI con delibera n°35/2023/AE/SG del 27 febbraio 2023, **Brutia** e **Senza Frontiere** hanno quindi messo in comune le proprie sedi e strutture organizzative in Italia e



## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

all'estero allo scopo di affrontare in modo comune e strategico un percorso di sinergia e sviluppo, valorizzando al contempo la propria specificità ed identità associativa.

### **Un impegno strategico comune.**

Attraverso la rete così costituita **Brutia** condivide con **Senza Frontiere** un impegno comune per:

- realizzare un **sistema integrato di servizi** in Italia vicino alle esigenze delle famiglie adottive
- promuovere un'articolata **rete di interventi a favore dell'infanzia abbandonata** in tutti i contesti del mondo dove è minore la tutela e la promozione dei bambini
- assicurare la massima **trasparenza** e **accountability** nei confronti di tutti gli *stakeholder* □ orientare il proprio agire alla massima **qualità**, al **miglioramento continuo** e all'**innovazione**.

### **Una rete integrata di servizi in Italia.**

Gli Enti firmatari condividono le proprie attuali sedi territoriali di **Castrolibero, Roma, Udine, Padova e Policoro (MT) e lo sportello itinerante di Nova Siri (MT)**, e che sono operative negli orari e ai recapiti indicati nell'allegato 1 alla presente Carta dei Servizi.

**Tutte le sedi rappresentano punti di riferimento equivalenti:** ad ogni coppia sarà quindi proposto di privilegiare il rapporto con la sede territorialmente più vicina alla propria residenza, in modo da assicurare la massima vicinanza possibile in tutte le fasi pre e post adottive.

#### <sup>1</sup> Delibera CAI n° 13/2008/SG del 28/10/2008 - Art. 10 - Intese

1. Gli enti possono stipulare tra loro intese con le quali, condividendo le metodologie operative e professionali, mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri enti partecipanti all'intesa, ovvero individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero.
2. Nell'intesa sono fissate precise regole organizzative condivise, che garantiscono la chiarezza sull'imputabilità e riferibilità delle attività a ciascun ente, sia nei rapporti con la Commissione e le istituzioni, sia nei rapporti con le coppie. Sono altresì precisate le conseguenze sui rapporti contrattuali e patrimoniali con le coppie. In ogni caso devono essere previste modalità e procedure per la soluzione delle eventuali controversie che sorgessero tra gli enti partecipanti, tali da tutelare le coppie in carico.
3. Gli enti informano la Commissione sul contenuto dell'intesa, nonché su eventuali successive modifiche, e la Commissione può formulare osservazioni. Le intese che influiscono sui rapporti tra gli enti e la Commissione ovvero sui rapporti tra le coppie e la Commissione producono tali effetti solo se autorizzate dalla Commissione medesima.
4. In virtù di tali intese, gli enti partecipanti possono essere autorizzati dalla Commissione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9, ad accettare incarichi da parte delle coppie residenti nelle regioni o nelle macroaree nelle quali sono autorizzati ad operare gli altri enti partecipanti all'intesa, che così assicurano, con le proprie sedi operative, lo svolgimento degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie in carico agli altri enti partecipanti all'intesa nella procedura di adozione e l'assistenza nel post-adozione.

Sotto il profilo formale, si fa presente che **Brutia** è autorizzato a ricevere incarichi da coppie residenti nell'intero territorio nazionale.

### **Una rete condivisa di canali esteri.**

Una coppia che conferisca mandato a **Brutia** avrà potenzialmente accesso a tutti i canali esteri per i quali uno o più Enti aderenti all'Intesa sia stato autorizzato. L'elenco completo dei Paesi autorizzati è riportato nell'allegato 3 e nell'allegato 4 alla presente Carta dei Servizi.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

In particolare, per ciascun Paese è stato identificato uno degli Enti aderenti all'Intesa che svolgerà la funzione di **Ente Capofila**, con le funzioni e sulla base dei principi operativi descritti più avanti.

In concreto, qualora la coppia conferente il mandato ad **Brutia** maturi successivamente la decisione di instradare la propria procedura adottiva verso un Paese incluso nell'elenco di cui all'**allegato 3 3 4** e per il quale **Brutia** non sia autorizzato o non svolga il ruolo di **Ente Capofila**, sarà necessario operare un "cambio Ente", ovvero dovrà essere conferito il mandato all'**Ente Capofila** per quel Paese, previa revoca del mandato a **Brutia**.

Questo meccanismo consente di ampliare in modo significativo il numero di canali esteri disponibili, mantenendo però il principio di specializzazione nella gestione dei singoli Paesi da parte di un singolo Ente aderente all'intesa.

Nel caso di "cambio Ente" verrà però rispettato il **principio di fungibilità** tra i servizi resi da **Brutia** e dall'**Ente Senza Frontiere** e **non ci sarà discontinuità nell'erogazione dell'assistenza in Italia** da parte di **Brutia**.

### **Il principio di fungibilità e la continuità nell'assistenza in Italia.**

L'Intesa si basa sul principio di fungibilità: ogni servizio reso (informazione, formazione, costituzione del dossier, assistenza in Italia e all'estero, post adozione, etc...) da uno qualsiasi degli Enti dell'Intesa a favore di una coppia conferente l'incarico viene considerato del tutto valido dagli altri Enti: questo in virtù della messa in comune di metodologie e risorse posta in essere dagli Enti aderenti.

Viene esclusa qualsiasi duplicazione di fasi operative e di costi da parte delle coppie anche nel caso in cui, per motivi di cui sopra, dovesse determinarsi la necessità di procedere alla revoca del mandato a **Brutia** con il contestuale conferimento di un nuovo mandato ad un altro Ente sottoscrittore dell'Intesa.

Indipendentemente da quale sia la sede territoriale di riferimento in Italia e quale sia il Paese estero verso il quale sarà instradata la procedura adottiva, ciascuna coppia manterrà in Italia rapporti con per tutta la durata della procedura, salvo in occasione della sola fase che si svolgerà all'estero, nel corso della quale l'assistenza in loco sarà assicurata dallo staff dell'**Ente Capofila** che, come detto, potrebbe essere diverso da **Brutia**.

In sostanza l'assistenza in Italia sarà assicurata in tutte le fasi della procedura da **Brutia**, anche nel caso il mandato venisse revocato per essere conferito ad un altro Ente nell'ambito dell'Intesa.

### **Il ruolo dell'Ente Capofila all'estero.**

**L'Ente Capofila** è l'organizzazione (Ente autorizzato) che detiene l'autorizzazione da parte della Commissione all'espletamento di procedure adottive in un determinato Paese straniero.

**L'Ente Capofila** ha la responsabilità del mantenimento dell'accredito e dei rapporti istituzionali con il Paese straniero.

**L'Ente Capofila** adempie a tutti i compiti assegnati dalla legge e dalla procedura al Referente Estero e, in particolare:

- riceve dall'Ente titolare dell'incarico la documentazione relativa alle famiglie, la trasmette all'Autorità Straniera e cura gli adempimenti richiesti dalla procedura locale;
- raccoglie dall'Autorità Straniera tutta la documentazione e le notizie disponibili sui minori proposti per l'adozione e la trasmette all'Ente titolare dell'incarico;
- assiste le famiglie durante la permanenza all'estero.

La richiesta dell'autorizzazione all'ingresso del minore sarà competenza dell'Ente titolare dell'incarico.

### 3. Il percorso adottivo

#### 3.1 La fase pre-adozione

##### 3.1.1 Avvicinarsi all'adozione

In base ai principi dell'ENTE **Brutia**, il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e l'ENTE **Brutia** è impegnato a fornire un supporto di tipo personalizzato.

L'**allegato 1** contiene un utile glossario, per conoscere il linguaggio dell'adozione.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale l'ENTE **Brutia** propone incontri, in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto di vista procedurale, psicologico, legale.

In relazione ai costi dell'adozione, l'ENTE **Brutia** opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.

Per iscriversi agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane dell'ENTE **Brutia**, sia telefonicamente che a mezzo mail dedicate.

##### 3.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali

Gli incontri sull'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà sono riservati alle coppie che sono in possesso di Decreto d'Idoneità rilasciato da uno dei Tribunali per i Minorenni italiani e possono essere strutturati in maniera diversa, nei territori in cui opera l'ENTE **Brutia**, anche in base a protocolli stabiliti dalle

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede dell'ENTE **Brutia**, pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.

L' **allegato 2** riporta le informazioni specifiche in materia di incontri informativi.

Dopo gli incontri informativi, le coppie – su loro richiesta, tramite appuntamento telefonico – possono richiedere un colloquio con l'operatore esperto di adozione, presso una delle sedi dell'ENTE **Brutia**

Il colloquio ha la durata da una a due ore e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto dall'Ente autorizzato e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie.

Se necessario, al primo colloquio ne seguono altri ed è comunque sempre auspicabile che la coppia conosca il modo di operare di altre associazioni prima di decidere a quale appoggiarsi.

Prima del conferimento di incarico vengono fatti, se necessario, altri colloqui individuali con l'operatore di riferimento, al fine di identificare il paese ove indirizzare l'attenzione dei genitori. Viene spiegato che la metodologia dell'ENTE **Brutia** suggerisce l'indicazione da parte della coppia di più paesi in cui è operativo, al fine di evitare lunghe attese nel caso in cui un Paese abbia momenti di chiusura o rallentamenti operativi.

Vengono anche spiegate le modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.

### 3.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la copia autorizza l'ENTE **Brutia** ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

L'ENTE **Brutia**, prima del conferimento di incarico, ha l'obbligo di informare le coppie attraverso incontri, colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle eventuali difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età oppure ai tempi dell'adozione nel paese indicato dalle coppie.

Prima di accettare l'incarico, l'ENTE **Brutia** richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità.

Dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali nei fatti l'Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l'adozione bambini di età o caratteristiche sperate.

L'ENTE **Brutia** si impegna a segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato all'ENTE **Brutia** e deve darne comunicazione ai Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come ne darà comunicazione l'Ente stesso.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato all'ENTE **Brutia**, per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "cambio Ente" sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell'**allegato 3**, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.

All'atto del conferimento di incarico, l'ENTE **Brutia** richiede alla coppia di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla C.A.I. Commissione per le Adozioni Internazionali, relativa alle relazioni postadozione.

Con essa i coniugi si impegnano, per l'intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili agli incontri periodici post-adottivi e fornire informazioni all'Ente circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.

La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà dalla C.A.I. segnalata al Tribunale per i Minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

L'ENTE **Brutia**, per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere un equilibrio quantitativo tra i mandati già accettati e non ancora portati a termine ed i mandati nuovi.

### 3.1.4 Percorso formativo

Per avvicinarsi al futuro figlio, l'ENTE **Brutia** organizza un **(percorso di accompagnamento)** corso che ha un valore formativo e orientativo, ma non valutativo. Il **(percorso di accompagnamento)** corso è rivolto alle coppie già in possesso della dichiarazione di disponibilità e che si stanno orientando per la scelta consapevole del paese in cui adotteranno.

Il **(percorso di accompagnamento)** si sviluppa in alcuni incontri e cerca di rispondere all'esigenza che la coppia sia consapevole e formata.

**Le tipologie di corsi previsti**, le modalità organizzative ed il programma sono contenuti nell' **allegato 5**.

### 3.1.5 Costruzione del dossier di documentazione della coppia

In un incontro di coppia l'operatore spiega quali sono i documenti da preparare, come vanno predisposti e consegna dei fac-simile insieme ad una mini guida per i documenti del Paese scelto. L'operatore rimane disponibile telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti, anche attraverso i punti informativi dell'ENTE **Brutia** presenti nel territorio.

Successivamente la famiglia consegna all'operatore la documentazione richiesta e viene verificata la adeguatezza dei documenti rispetto a quanto chiesto dal paese straniero.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

### 3.1.6 *I*ter dei fascicoli all'estero.

La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel paese estero.

L'ENTE **Brutia** fornisce per via telefonica, e-mail o colloqui personali le informazioni relative alla procedura specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, news-letter, comunicazioni collettive via email o via posta, giornale associativo.

Per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero, questi sono variabili in base allo stato di origine del minore, all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell'ENTE **Brutia**.

Ogni famiglia riceverà dall'operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività dell'ENTE **Brutia**.

In ogni caso l'ENTE **Brutia** si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.

### 3.1.7 La gestione del tempo di attesa

L'attesa è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso della adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un "tempo incerto", ma anche perché in genere viene vissuto come un "tempo vuoto" che non passa mai.

L'ENTE **Brutia** propone alcune attività per trasformare in tempo dell'attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi all'incontro col bambino.

Il programma di accompagnamento all'attesa è un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte alle famiglie sino all'abbinamento, e vuole essere un supporto psicologico, formativo ed esperienziale a tutte le famiglie "in attesa".

**Nell'allegato 6** sono indicate le principali iniziative che l'ENTE **Brutia** realizza. Presso ogni singola sede, inoltre, è disponibile la scheda di programmazione con le iniziative, il luogo e gli orari.

## 3.2 La fase dell'adozione

### 3.2.1 Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino

La proposta di adozione è un atto formale dell'Autorità Straniera a cui deve necessariamente seguire il consenso all'adozione con il quale i genitori accettano l'abbinamento proposto.

Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione.

La proposta di abbinamento deve tener conto possibilmente delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso l'ENTE **Brutia**.

L'ENTE **Brutia** inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai principi della Convenzione de L' Aja.

### 3.2.2 La partenza

La coppia viene invitata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza all' estero, dell' incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero.

L'ENTE **Brutia** si occupa della programmazione del viaggio.

Viene consegnato, se non fatto precedentemente, l' elenco delle cose da fare al rientro in Italia e del comportamento da tenere all'estero rispetto allo specifico paese; viene dato un elenco dei numeri telefonici del referente estero, dell'operatore italiano, dell'ambasciata italiana nonché un elenco delle tariffe in vigore per i costi dei taxi locali e delle tariffe di accompagnamento logistico applicate dai referenti in accordo con l'ENTE **Brutia**.

Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica al paese e al momento della partenza.

### 3.2.3 La permanenza all'estero

L'ENTE **Brutia** è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi. Questo può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle atmosferiche.

L'ENTE **Brutia** dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia per tutto il periodo di permanenza, **nella fase strettamente procedurale**.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che l'ENTE **Brutia** può fornire alla famiglia dipende dal paese e spesso dalla gestione del singolo istituto.

L'ENTE **Brutia** si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.

### 3.2.4 Il rientro in Italia

L'attività svolta dall'ENTE **Brutia** viene fatta con entrambi i genitori come previsto dalla convenzione de L'Aja. La famiglia, seguendo lo schema fornito dall'operatore prima della partenza denominato "Guida al rientro in Italia", riportato **nell'allegato 7**, dovrà adoperarsi per espletare le formalità previste.

In particolare la coppia dovrà recarsi presso l'ENTE **Brutia**, entro i termini stabiliti dall'ente stesso, per effettuare il colloquio di inserimento e, qualora si tratti di paesi che richiedono la registrazione del passaporto, i coniugi devono produrre la documentazione necessaria all'ENTE **Brutia** entro 15 giorni dal rientro in Italia.

Tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza.

La coppia dovrà inoltre fornire entro 30 giorni la dichiarazione delle spese sostenute all'ENTE **Brutia**, al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti attraverso il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Il modulo relativo ai costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione, è contenuto nell'**allegato 8**.

### 3.3 La fase post adozione

#### 3.3.1 L'accompagnamento post adottivo

Il sostegno offerto dall'ENTE **Brutia** alle nuove famiglie si sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori.

Si sottolinea tuttavia che l'obbligo di produzione dei report post adottivi, per i quali la famiglia si è espressamente e formalmente impegnata, non può prescindere da un accompagnamento di tipo psicologico secondo le modalità sotto indicate.

Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

L'ENTE **Brutia** precisa che tale percorso è un preciso impegno per l'Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.

Alcune di queste potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all'atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o meno dell'ENTE **Brutia** di attivare progetti che si avvalgano di contributi pubblici o privati, a sostegno delle famiglie.



## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.

L'ENTE **Brutia**, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici.

### 3.3.2 Sostegno alla famiglia

L'ENTE **Brutia** propone per le coppie seguite nel post-adozione un preciso "percorso di accompagnamento", dettagliato nell' **allegato 9**.

Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare (bambino e genitori insieme), colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i genitori.

Il percorso inizia dopo circa un mese e mezzo dall' arrivo del bambino in Italia, in modo da poter osservare una relazione tra genitori e figlio in cui i legami hanno cominciato a strutturarsi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nei casi in cui la famiglia, per diversi motivi, senta la necessità di incontrare da subito gli operatori.

La frequenza e la cadenza degli incontri potrà essere modificata in base alle caratteristiche delle specifiche situazioni.

Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico verranno inviate a consulenti dell'ENTE **Brutia**, ai Servizi pubblici o privati.

## 4. I costi e le informazioni

### 4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale l'ENTE **Brutia** è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L'**allegato 10** contiene i dettagli dei costi relativi all'adozione sia per la parte inerente l'attività realizzata dall'Ente in Italia che nei paesi esteri di operatività.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati all'ENTE **Brutia** per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all'estero (in cui tra l'altro sono previsti più viaggi e di durata anche non breve).

Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, l'ENTE **Brutia** assume i seguenti impegni:

1. l'impegno a realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti l'Ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi l'adozione. Per questo l'ENTE **Brutia** si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

2. l'impegno ad applicare il concetto dei costi "chiari", previsti nell'**allegato 10**: i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione, e cioè tutte le attività specificate in tale allegato, nell'**allegato 3** sul conferimento di incarico e descritte nella Parte 3° (Il percorso adottivo) della Carta dei Servizi;

3. l'impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all'estero, specificando che:

il costo dei servizi resi in Italia e il costo dei servizi resi all'estero potranno essere aggiornati nel corso della procedura

L'impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'Ente), escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi estremamente particolari verso alcuni paesi esteri, precisati nell' **allegato 3** sul conferimento di incarico.

### 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Gli interventi di sostegno previsti riguardano essenzialmente la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

□ il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota massima ammessa al beneficio anzidetto.

Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti modifiche normative che possono modificare la situazione, l'ENTE **Brutia** riporta nell'**Allegato 11** una sintesi delle informazioni utili.

Inoltre l'ENTE **Brutia** fornirà alle coppie le informazioni di cui dispone, a seguito di comunicazioni ricevute, inerenti al sostegno all'adozione.

### 4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di "nascita" del bambino adottato è quella dell'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, del congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

### 4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verificano eventi precedentemente non rilevati, e di gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, l'ENTE **Brutia** potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento di inattività della coppia, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrotti.

Trascorso un anno dalla data di notifica del decreto, la preventiva autorizzazione della C.A.I. non necessita nel caso di contestualità "revoca-nuovo incarico".

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Qualora il rapporto tra l'ENTE **Brutia** e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'Ente restituirà parte dell'importo, così come specificato nell'**allegato 3.b**. Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro è tenuta a rimborsare l'ENTE **Brutia** per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

### ALLEGATI

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

- 1.** Glossario Mondo Adozione
- 2.** Incontri informativi: informazioni specifiche
- 3.** Conferimento d'incarico
  - 3.a** Scheda costi
  - 3.b** Rimborso in caso di revoca
  - 3.c** Modulo per impegno post-adozione
  - 3.d** Informativa trattamento dati personali
  - 3.e** Modulo consenso trattamento dati personali
- 4.** Modulo rapporto adozione nazionale e adozione internazionale
- 5.** Programma percorso formativo pre-adozione
- 6.** Gestione del tempo d'attesa
- 7.** Guida al rientro in Italia
- 8.** Modulo costi sostenuti
- 9.** Percorso di accompagnamento post-adozione
- 10.** Costi dell'adozione
- 11.** Sostegno fiscale ed economico

# ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

## Allegato 1

### Glossario

#### GLOSSARIO MONDO ADOZIONE

**Abbandono** (STATO DI) è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

**Accordi Bilaterali** L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [...]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

**Adozione** Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minore) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

**Adozione a Distanza** è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

**Adozione in casi particolari** in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

**Affidamento familiare** Provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.

**Affidamento familiare internazionale** la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psicofisico.

**Aja (CONVENZIONE DE)** la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Albo** degli enti autorizzati. E' tenuto dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliono operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerentemente gli Enti già inseriti.

**Ambasciata** (e Consolato) l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

**Autorità Centrale** la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de L'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

**Appellante e ricorrente** Si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

**Archiviazione** Con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il PM. Chi la dispone è il giudice per le indagini preliminari (GIP). Si archivia: quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.

**Astensione** obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Atti preliminari** Gli atti preliminari consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

**Bambino Adottabile** L'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati esperiti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

**Benefici** la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

**Commissione** per le Adozioni Internazionali è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

**Congedi Parentali** la coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.

**Competenza territoriale** La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l'Ente opera.

**Costi** L'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.



## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Dati DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI)** la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

**Decreto d'Idoneità** viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

**Deroghe** Casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

**Diniego** l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.

**Diritto alla privacy** diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

**Documentazione (ADOTTANTI)** si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

**Ente AUTORIZZATO** la CONVENZIONE DE L'AJA dispone che in ogni Stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Età (DIFFERENZA DI)** la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.

**Impugnazioni** le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni inammissibili o si possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione. C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).

**Incontro** con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia

**Indagine (DEI SERVIZI TERRITORIALI)** la legge prevede che i servizi vaghino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa..

**Ingerenza** qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

**Interprete** nell'adozione internazionale figura che traduce da una lingua straniera in italiano.

**Irrinunciabilità (DEL RICORSO AGLI ENTI)** con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito nell'albo degli Enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**New York** (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI) si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

**Non scopo di lucro** è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliono essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

**PM Pubblico Ministero:** è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50 cpp).

**Polizia giudiziaria** si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

**Procedimento in corso** processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

**Procuratore della Repubblica** Pubblico Ministero (PM). Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

**Reato** qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

**Regione** la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

### **Registro degli indagati**

E' un registro in cui vengono inseriti i nominativi, con dati anagrafici, di tutti coloro nei cui confronti vi è una "notizia di reato". Dall'iscrizione nel registro degli indagati decorrono i termini per le indagini preliminari. Il registro si trova in procura.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Relazione** i Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

**Requisiti** sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

**Ricorso** avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

**Sanzioni** la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. E' previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

**Scelta** il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

**Servizi socio assistenziali** la nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.

### **Sentenza**

La redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata pronunciata.

### **Sentenza irrevocabile**

La sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato rigettato. (art. 648 cpp)

### **Sentenza passata in giudicato**

È la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Single (ADOZIONE DEI)** la normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. è quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

**Stato STRANIERO** lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.

**Tribunale PER I MINORENNI** in Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi

### Allegato 2

#### **Incontri informativi: informazioni specifiche**

Il primo incontro, con le coppie che decidono di iniziare un percorso che le porterà ad adottare un bambino straniero, sarà, naturalmente, un incontro di presentazione e di conoscenza con il Presidente dell'Ente **Brutia**. Tale incontro servirà alla coppia per conoscere nel dettaglio tutto ciò che l'Associazione può concretamente offrire, nel suo ruolo operativo e nella sua capacità di assistenza durante l'intero percorso adottivo. Al tempo stesso, il colloquio con la coppia, servirà agli operatori dell'Associazione per confrontarsi fattivamente con i coniugi e valutare, insieme, la fase di maturazione – nell'ambito del progetto adozionale - in cui gli stessi si trovano.

Questo primo incontro è fondamentale per tutto il percorso futuro, perché traccia le basi di una relazione corretta e avvia quel processo di maturazione che trasforma la semplice informazione in momento di preparazione. Non è un incontro collettivo ma si svolge tra la singola coppia e il Presidente dell'Ente; esso è inoltre completamente gratuito e assolutamente non vincolante.

A questo primo approccio, pressoché identico per tutte le coppie che prendono contatto con l'Associazione, ne seguiranno altri più approfonditi.

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

Allegato 3

Il Conferimento d'Incarico



**PREMESSO**

che l'Associazione per le Adozioni Internazionali *Brutia* ETS, Ente autorizzato all'espletamento di pratiche di adozione internazionale dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ai sensi delle leggi nn. 184/83 e 476/98 è Ente appartenente all'Intesa alla quale hanno aderito anche altri Enti Autorizzati.

Che mediante questa Intesa gli stessi hanno deciso di affrontare in modo comune e strategico un percorso di sinergia e sviluppo, valorizzando al contempo la propria specificità ed identità associativa attraverso un impegno comune per:

- realizzare un **sistema integrato di servizi** in Italia vicino alle esigenze delle famiglie adottive;
- promuovere un'articolata **rete di interventi a favore dell'infanzia abbandonata** in tutti i contesti del mondo dove è minore la tutela e la promozione dei bambini;
- diffondere la **cultura dell'accoglienza** e della costruzione di un futuro condiviso;

Gli Enti firmatari condividono le proprie attuali sedi territoriali alle quali si affiancheranno ulteriori sedi e sportelli.

Gli Enti dell'Intesa mettono in comune tutti i canali dei Paesi per i quali sono e saranno autorizzati affidando la gestione di ciascuno di essi ad un **Ente Capofila**.

Tutto quanto sopra premesso

I sottoscritti coniugi:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) in data \_\_\_\_\_ e

\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) in data \_\_\_\_\_ entrambi

residenti in \_\_\_\_\_ ( ) alla via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in possesso del Decreto di Idoneità rilasciato dal Tribunale per i Minorenni di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

- che intendono accogliere nel proprio nucleo familiare uno o più minori stranieri se trattasi di fratelli, in stato di abbandono;

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

- che a tal fine sono stati esaurientemente informati sulla metodologia operativa seguita dall'Associazione **Brutia** in Italia e all'estero, nonché sulla realtà dell'*iter* adottivo in ordine all'età, al sesso, alle caratteristiche somatiche dei minori, ai tempi richiesti per l'espletamento dell'intero *iter* adottivo ed ai tempi di permanenza in loco previsti dalle legislazioni straniere;
- di essere stati portati a conoscenza della circostanza che la proposta di abbinamento con uno o più minori in stato di abbandono viene effettuata solo ed esclusivamente dalle preposte autorità straniere senza possibilità alcuna da parte dell'Ente **Brutia** di poter interferire nella predetta fase dell'abbinamento e dell'impossibilità, pertanto, di poter effettuare una qualsiasi scelta dei minori (età, sesso, caratteristiche somatiche e numero dei minori);
- di essere a conoscenza che la procedura adottiva all'estero è regolamentata dalle leggi e dalle disposizioni in materia vigenti nello stato straniero di provenienza del/i minore/i dichiarato/i in stato di adottabilità e che la violazione della suddetta normativa da parte dei coniugi adottandi comporta la revoca da parte dell'Ente **Brutia** del presente conferimento di incarico con conseguente impossibilità per la coppia di poter proseguire nell'*iter* adottivo intrapreso;
- di essere consapevoli, pertanto,;

**1** che l'incarico conferito all'Ente **Brutia** ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato. L'Ente **Brutia**, cioè, si impegna a porre in essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della procedura, ma non può rispondere del comportamento di soggetti terzi (autorità estere, autorità consolari ecc.) sui quali non ha poteri di controllo e non può garantire, pertanto, il risultato dell'adozione;

**2** della possibilità di sospensioni e/o blocchi delle adozioni internazionali dipendenti da decisioni che possono essere eventualmente adottate dalle autorità straniere e/o dalle autorità italiane competenti;

**3** della circostanza che la documentazione italiana richiesta dal paese straniero è soggetta a termini di scadenza diversi da quelli previsti dalla vigente normativa italiana in materia, e di dichiararsi disponibili sin d'ora ad eventuali richieste di rinnovo della documentazione già prodotta o eventualmente in via integrativa richiesta dall'autorità straniera;

**4** che qualora l'*iter* adottivo e/o l'incarico dovessero interrompersi per qualsiasi causa (ad esempio perdita dei requisiti di legge, adozione nazionale intervenuta nelle more dell'adozione internazionale, rifiuto proposta di adozione, affidamento pre-adottivo e affidamento a rischio giuridico ecc. e più in generale quando interviene una revoca o una rinuncia all'*iter* adottivo) i coniugi non avranno diritto alla restituzione delle somme indicate nella scheda costi che risultino già erogate e già spese o impegnate dall'Ente **Brutia**, e più in particolare, qualora una parte dei servizi erogati dall'Ente dovesse risultare fornita senza copertura preventiva dei costi, dovranno essere rimborsate all'Ente le spese da esso sostenute per la specifica assistenza svolta;

**5** che l'Ente **Brutia**, stante la rilevanza pubblica riconosciuta dalla normativa in materia, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o dello stesso Tribunale per i minorenni in relazione all'idoneità, alla sua eventuale estensione, modifica o revoca, e che, pertanto, tali comunicazioni non costituiscono una diffusione di notizie personali e/o familiari in violazione della legge della privacy in quanto strettamente connesse all'*iter* procedurale adottivo per cui la coppia conferisce incarico;

**6** che l'Ente **Brutia** non risponde del merito della documentazione sanitaria del minore/i perfezionata e trasmessa all'Ente ed alla coppia dalle autorità straniere competenti per materia.

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Che al fine, pertanto, di dare pratica attuazione a tale proponimento, i sottoscritti coniugi conferiscono espressamente incarico all'Associazione per le Adozioni Internazionali **Brutia** ETS con sede in Cosenza al Viale Giacomo Mancini n°24, nella qualità di Ente Autorizzato all'espletamento di pratiche di adozione internazionale affinché, in loro nome e per loro conto, svolga tutte le pratiche necessarie per l'espletamento dell'*iter* adozionale, e più in particolare:

- a) informi gli aspiranti genitori sulle procedure che avvierà e sulle concrete prospettive di adozione;
  - b) prepari gli aspiranti genitori adottivi all'adozione internazionale mediante appositi incontri di "orientamento" organizzati e tenuti presso le sedi dell' Ente;
  - c) svolga le pratiche adottive presso le competenti Autorità dei Paesi stranieri per i quali esso è autorizzato e che verrà insieme all'Ente individuato dopo il corso di orientamento, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità, alla relazione ad esso allegata e ai documenti richiesti per l'*iter* adottivo dalle medesime Autorità;
  - d) raccolga dall'Autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti genitori ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni fornite dal paese straniero in ordine all'aspetto sanitario, notizie riguardanti la famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
  - e) trasferisca tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il/i minore/i da adottare assistendoli in tutte le attività da svolgere all'estero;
  - f) riceva il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare proposto dall'autorità straniera;
  - g) riceva dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione de l'Aja;
  - h) informi la Commissione per le adozioni internazionali italiana, il Tribunale per i minorenni ed i Servizi sociali competenti della decisione di affidamento da parte dell'autorità straniera ed a richiedere alla Commissione medesima l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia;
  - i) certifichi la data di inserimento presso i coniugi affidatari e/o genitori adottivi;
- J) riceva dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e a trasmetterli al Tribunale per i Minorenni ed alla Commissione;
- l) svolga in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottandi;
- m) certifichi la durata delle necessarie assenze di lavoro, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero della coppia;
- n) certifichi nell'ammontare complessivo le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione e riguardanti esclusivamente le attività procedurali svolte in Italia e all'estero, agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

**7** I sottoscritti coniugi, consapevoli che le funzioni attribuite all'Ente e gli obblighi che ne conseguono presuppongono la costante e fattiva collaborazione della famiglia prima, durante e dopo la fase adottiva vera e propria, si obbligano sin d'ora a:

- collaborare fattivamente per tutta la durata del procedimento, predisponendo il più celermente possibile la documentazione richiesta dall'Ente ai fini di un corretto svolgimento della pratica adottiva;



## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

- a mantenere un costante rapporto di informazione corretto e trasparente con l'Ente **Brutia**, e più in particolare a notificare l'Ente circa quelle circostanze personali e familiari che possono in qualche modo incidere sull'*iter* adottivo intrapreso, quali ad esempio la modifica della composizione della famiglia, gravidanze accertate ma non concluse, gravidanze interrotte, filiazione biologica, affidamenti pre-adottivi, abbinamenti a scopo di adozione nazionale, affidamenti non a scopo adottivo ecc.; questo significa che, qualora subentrassero motivi di qualsivoglia natura che inducano gli aspiranti genitori adottivi a non dare seguito per un determinato periodo al normale svolgimento della procedura adottiva, essi si assumono la responsabilità di darne tempestiva comunicazione all'Ente.

- a partecipare fattivamente ai corsi ed agli incontri proposti dall'Ente che durante il percorso adottivo saranno ritenuti rilevanti ai fini di una corretta e celere prosecuzione dell'*iter* adottivo intrapreso, secondo le modalità indicate dall'Ente; Sono consapevoli di dovere comunicare all'Ente il paese scelto entro e non oltre 10 gg dalla fine del corso A di orientamento all'Adozione Internazionale pena la restituzione del conferimento di incarico.

- a non interferire in alcun modo con il procedimento adottivo, impegnandosi a non ricercare alcun contatto con il rappresentante dell'Ente nel Paese straniero e a rivolgersi per informazioni o quant'altro rilevante ai fini dell'*iter* adottivo esclusivamente agli operatori dell'Ente, impegnandosi altresì ad astenersi da qualunque iniziativa personale nel corso dell'intero *iter* adottivo, in quanto consapevoli che la legge Italiana e i regolamenti dei Paesi esteri interessati prevedono la trattazione

della pratica tramite gli organismi aventi i requisiti previsti; prendono atto pertanto che, in caso di mancata osservanza di quanto sopra, l'Ente potrà interrompere l'attività svolta e restituire l'incarico conferito, con le conseguenze di cui al punto 4;

- prendono atto che l'Ente non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell'allungamento dei tempi previsti per il perfezionamento dell'adozione causati da modifiche normative nel Paese straniero, da eventi politici, perdita dei requisiti della famiglia per l'adozione, revoca dell'adottabilità dell'adottando, calamità, guerre o altre circostanze imprevedute; nonché dall'allungamento dei tempi previsti del soggiorno all'estero;

- sono coscienti e accettano fin d'ora che l'inserimento nella lista di attesa per l'adozione avviene cronologicamente in base alla data di consegna della documentazione completa e corretta richiesta dall'Ente;

**8** In particolare, i sottoscritti, coscienti di dover rappresentare una risorsa effettiva per il minore straniero in stato di abbandono, dichiarano di non avere alcun pregiudizio in ordine all'età, al sesso, alla diversità somatica dei minori stranieri, nonché di essere pienamente consapevoli delle difficoltà rappresentate dall'Ente in riferimento ai tempi prospettati per la conclusione dell'*iter* adottivo e individuati, INDICATIVAMENTE, in 18/24 mesi circa, decorrenti dalla consegna dei documenti legalizzati, nonché delle difficoltà di abbinamento con bambini nella prima infanzia che risultano in stato di abbandono nei Paesi in cui l'Ente **Brutia** opera.

**9** I sottoscritti coniugi :

con la firma del presente mandato, danno atto di aver ricevuto la carta dei servizi dell'Ente Brutia ETS e di accettarla integralmente;

- si impegnano a corrispondere all'Ente **Brutia**, nei tempi e con le modalità indicate nella scheda costi (allegato 3.a) da considerare parte integrante del presente conferimento di incarico, il costo della procedura in essa previsto consapevoli che il mancato versamento anche di uno solo degli importi comporterà la conseguente dismissione del mandato conferito;

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

- manlevano sin d'ora l'Ente **Brutia** dall'obbligo di rendicontazione delle spese trattandosi di costi indicati forfettariamente;
- si impegnano a collaborare con l'Ente **Brutia** nel post adozione al fine dell'espletamento delle prescritte relazioni, per l'intero arco di tempo previsto dal paese di origine del/i minore/i adottato/i, dichiarano di rendersi disponibili sin d'ora ad effettuare gli incontri periodici con gli operatori dell'Ente **Brutia** ed a fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dello sviluppo psico-fisico, la vita di relazione familiare, scolastica e sociale del/i minore/i adottato/i .

I suddetti coniugi si impegnano a comunicare all'Ente **Brutia** qualsiasi modificazione dell'assetto familiare, nella consapevolezza dell'importanza di evitare situazioni spiacevoli o problematiche all'Ente che potrebbero influire negativamente sul suo lavoro di assistenza alle famiglie, sui suoi rapporti con i paesi stranieri interessati e anche sulle altre famiglie in carico all'Ente.

**10** I sottoscritti coniugi si impegnano ad agire sempre nel rispetto delle leggi Italiane e, durante la permanenza all'estero per l'adozione e per l'ingresso del/dei bambino/i in Italia si impegnano a rispettare le leggi in vigore nello stato ospitante, senza recare danno alcuno all'immagine e al buon nome dell'Ente **Brutia** nei Paesi stranieri.

**12** Qualsiasi controversia concernente il presente incarico o comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà di competenza esclusiva del foro di Cosenza.

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso)

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso)

**Per accettazione espressa dei punti di cui ai n° 1, 3, 4, 6,7 ,8 ,9, 10 ,11 e 12.**

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso)

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso)

Per accettazione del conferimento di incarico da parte dell'Ente **Brutia**.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il presente documento è composto da n° 6 fogli uniti da timbro di congiunzione dell'Ente **Brutia**.**

**Allegato 3.a**

**La Scheda Costi**

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

Scheda costi Associazione

Poiché la *Brutia* ETS è un ente senza fini di lucro, non è in grado di accantonare



**BRUTIA**onlus  
Adozioni internazionali

le riserve finanziarie per anticipare le spese e gli oneri che ogni procedura comporta.

Di conseguenza, in caso di mancato versamento all'associazione degli importi concordati, la pratica non potrà proseguire nel suo iter, con conseguente dismissione del mandato conferito.

ITALIA:

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

**1. Anticipo spese generali di gestione dell'Ente :**

**€ 2.100,00**

**Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale *Brutia* ETS**

**Banca Carime – Ag. Centrale / Codice IBAN: IT 38L03111 16203 000000012194**

**Causale: anticipo spese generali Ente.**

**Il presente versamento va effettuato al Conferimento dell'Incarico. Quest'ultimo verrà formalizzato al ricevimento di copia del bonifico.**

**2. Quota adesione al Corso di orientamento all'Adozione Internazionale**

(il corso verrà tenuto entro 60 gg dal conferimento, salvo mancanza del numero minimo necessario di coppie ):

**€ 700,00**

**Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale *Brutia* ETS**

**Banca Carime – Ag. Centrale / Codice IBAN: IT 38L03111 16203 000000012194**

**Causale: quota corso**

**Il presente versamento va effettuato almeno 7 giorni prima dell'incontro previsto.**

Entro 10 gg dal corso di orientamento all'Adozione Internazionale, la coppia deve comunicare il paese scelto e fissare l'incontro *desk* di area gratuito.

La quota comprende oltre la partecipazione al corso di orientamento, l'assistenza, l'accompagnamento e il sostegno psicologico fino alla partenza per il paese straniero e anche successivamente al rientro in Italia con il/i minore/i adottato/i.

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

**3. Saldo spese generali dell'Ente:**

**€ 2.400,00**

**Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale *Brutia* ETS**

**Banca Carime – Ag. Centrale / Codice IBAN: IT 38L03111 16203 000000012194**

**Causale: saldo spese generali Ente**

**3a. Anticipo costo estero:**

**Per il relativo importo vedere ogni singolo Paese.**

**Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale *Brutia* ETS**

**Banca Prossima / Codice IBAN: IT 97 V 03359 016001 00000002745**

**Causale: anticipo costo estero.**

**ATTENZIONE: i due pagamenti non sono cumulabili, poiché recanti differenti coordinate bancarie. Copia di entrambi i bonifici devono essere consegnate contestualmente alla “consegna documenti per il paese straniero”.**

**4. Post adozione, dall'ingresso del/i minore/i nel nucleo familiare, con la predisposizione delle relazioni psicologiche e di inserimento del/i minore/i da inviare nel paese di provenienza:**

- **Ucraina: € 1.000,00** per 1 relazione all'anno nei primi 3 anni. Dopo 3 anni dall'ultima relazione: 1 relazione ogni 3 anni fino al 18° anno d'età del minore.

**L'importo è da versarsi in unica soluzione prima della partenza nel paese straniero.**

- **Bielorussia: € 1.000,00** n°5 relazioni. L'importo è da versarsi in 2 tranches (€ 500,00 prima della partenza nel paese straniero, ed € 500,00 ad un anno dall'ingresso del minore).
- **Bulgaria: € 800,00** n° 4 relazioni. L'importo è da versarsi in unica soluzione prima della partenza nel paese straniero.

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

- **Polonia: € 1.400,00** per 1 relazione all'anno nei primi 3 anni. Dopo 3 anni dall'ultima relazione: 1 relazione ogni 3 anni fino al 18° anno d'età del minore.
- **Romania: € 1.600,00** n° 8 relazioni. L'importo è da versarsi in unica soluzione prima della partenza nel paese straniero.

**Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale *Brutia* ETS**

**Banca Carime – Ag. Centrale / Codice IBAN: IT 38L03111 16203 000000012194**

**Causale: post adozione completo.**

**4a. ATTENZIONE: si precisa che qualora l'Autorità straniera riterrà di modificare il numero delle relazioni, la coppia sarà tenuta al rispetto delle nuove indicazioni ed al conseguente aumento del corso.**

**ESTERO:**

**5. Spese da affrontare per l' Ucraina: € 6.800,00\*** di cui

€ 2.700,00 (per i servizi resi dall'ente all'estero quali: referente, rappresentante, interprete, accompagnatore, ecc.);

€ 4.100,00 (spese obbligatorie procedurali non riconducibili ai servizi resi dall'ente quali traduzioni, tasse, mantenimento minore, stato civile, rilascio passaporti minori ecc. tali costi indicano il rilascio di documentazione senza urgenza);

€ 2.500,00 circa ove richiesti (rilascio di qualsiasi documentazione con diritti d'urgenza es. passaporto, fascicolazione e presentazione del dossier della coppia attraverso studi legali privati individuati dai Tribunali di alcune Regione).

\* € 7.600,00 nel caso di adozione di due minori

**L'anticipo costo estero è di € 2.000,00 e dovrà essere corrisposto all'ente *Brutia* mediante bonifico bancario contestualmente alla consegna dei documenti di cui al punto 3a).**

Rimangono escluse dall'importo indicato i viaggi internazionali ed interni, vitto e alloggio.

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

**6. Spese da affrontare per la Bielorussia: € 4.500,00 di cui**

**€ 1.900,00** (per i servizi resi dall'ente all'estero quali: referente, rappresentante, interprete, accompagnatore, trasporti interni – mezzi di trasporto previsti bus o treno);

**€ 2.600,00** circa (spese obbligatorie procedurali non riconducibili ai servizi resi dall'ente quali traduzioni, tasse, mantenimento minore, stato civile, rilascio passaporti minori ecc. tali costi indicano il rilascio di documentazione senza urgenza).

**L'anticipo costo estero è di € 800,00 e dovrà essere corrisposto all'ente *Brutia* mediante bonifico bancario contestualmente alla consegna dei documenti di cui al punto 3a).**

**Rimangono escluse** dall'importo indicato le legalizzazioni consolari, i visti, viaggi anche interni, vitto e alloggio, ed euro 200, oltre eventuali trasporti interni, per assistenza primo colloquio in Bielorussia.

**7. Spese da affrontare per la Romania: € 3.000,00**

(per costi di traduzione, legalizzazione, spese procedurali obbligatorie, rilascio passaporti, ecc.)

**L'anticipo costo estero è di € 1.000,00 e dovrà essere corrisposto all'ente *Brutia* mediante bonifico bancario contestualmente alla consegna dei documenti di cui al punto 3a).**

Rimangono escluse dall'importo indicato i viaggi, spostamenti interni, tasse Autorità centrale, vitto e alloggio.

**8. Spese da affrontare per la Bulgaria: € 7.200,00\* di cui**

**€ 3.786,00** (per i servizi resi dall'ente all'estero quali: referente, rappresentante, interprete, accompagnatore, trasporti interni – mezzi di trasporto previsti bus o treno);

**€ 3.414,00** (spese obbligatorie procedurali non riconducibili ai servizi resi dall'ente quali traduzioni, tasse, mantenimento minore, stato civile, rilascio passaporti minori ecc. tali costi indicano il rilascio di documentazione senza urgenza).

**\* nel caso di adozione di fratelli il costo è maggiorato di € 185,00 per ogni bambino in più**

**L'importo di € 7.200,00 va corrisposto all'Ente Brutia secondo le seguenti modalità:**

**€ 3.200,00** anticipo costo estero da versare contestualmente alla consegna dei documenti validi per l'estero;

**€ 2.000,00** da versare prima del 1° viaggio; €

**2.000,00** da versare prima del 2° viaggio.

Nel caso di rinnovo della documentazione finalizzato al completamento della procedura andrà corrisposto l'ulteriore importo di € 465,00 per spese traduzioni.

Rimangono escluse dall'importo indicato i viaggi, vitto e alloggio.

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

**9. Spese da affrontare per la Polonia: € 12.300,00 \*di cui**

€ 7.300,00 (per i servizi resi dall'ente all'estero quali: spese segreteria referente (€ 1.500,00), rappresentante, interprete, accompagnatore, trasporti interni – mezzi di trasporto previsti bus o treno);

€ 5.000,00 (spese obbligatorie procedurali non riconducibili ai servizi resi dall'ente quali tasse, stato civile, rilascio passaporti minori ecc. tali costi indicano il rilascio di documentazione senza urgenza) .

\*Nel caso di adozione di fratelli il costo è maggiorato soltanto in riferimento alle traduzioni e al mantenimento minore.

L'anticipo costo estero è di € 2.500,00 e dovrà essere corrisposto all'ente Brutia mediante bonifico bancario contestualmente alla consegna dei documenti di cui al punto 3a).

**Nel costo indicato non sono comprese le seguenti voci:**

**traduzioni dei fascicoli dall'italiano al polacco, traduzioni dei fascicoli dal polacco all'italiano, mantenimento minore e costo referente primo viaggio (€ 120,00 al giorno).**

**Rimangono escluse dall'importo indicato i viaggi, vitto e alloggio.**

TUTTI I VERSAMENTI RELATIVI ALL'ESTERO DEVONO ESSERE EFFETTUATI PRIMA DELLA PARTENZA PER IL PAESE STRANIERO:

**Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale *Brutia* ETS**

**Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN: IT53R030690960610000002745**

**Causale: saldo procedura estero.**

**10.** Gli importi indicati per l'anticipo costo estero non saranno restituiti anche nel caso in cui la procedura venga interrotta per volontà della coppia.

**11. N.B. La copia del bonifico di cui al punto 2 deve pervenire all'associazione, attraverso comunicazione fax, almeno 7 giorni prima degli incontri previsti. Tale importo così versato e la relativa documentazione consegnata non saranno in ogni caso restituiti.**



ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

**12.** La presente scheda costi, determinata in coerenza con le disposizioni della C.A.I., è soggetta a revisione periodica e, indipendentemente dalla data del conferimento di incarico, saranno applicate alla coppia i costi in vigore al momento dell'effettuazione di ogni singolo pagamento.

Si precisa, inoltre, che il costo della procedura all'estero dovrà essere nuovamente corrisposto dai coniugi qualora gli stessi, rientrati dall'estero senza aver portato a compimento l'iter adottivo, dovessero palesare disponibilità per una nuova procedura, oltre all'importo di € 500,00 all'Ente **Brutia** quale costo forfettario spese segreteria ed attività supplementare (nuovo desk di area, controllo documentazione, invio documentazione all'estero, attività di segreteria varie ecc..)

**13.** Nel caso in cui la coppia, per difficoltà procedurali dipendenti dal paese prescelto (es. cambio governo e/o eventuale atteggiamento politico contrario all'adozione), richiederà all'ente **Brutia** di poter attivare la procedura adottiva in un altro paese tra quelli in cui l'ente opera o in quei Paesi in cui sarà possibile attivare la procedura per il tramite dell'Intesa, dovrà corrispondere l'ulteriore somma di € 500,00 quali spese generali di segreteria e per l'ulteriore attività che il cambio paese richiede (nuovo desk area, controllo documentazione, invio fascicolo all'estero, ecc.)

**14. nessuna somma potrà essere richiesta da BRUTIA o da propri rappresentanti, referenti e operatori per lo svolgimento della procedura al di là delle somme indicate nella presente scheda costi;**

**tutte le somme sopra indicate dovranno essere corrisposte direttamente a BRUTIA esclusivamente secondo le modalità e le tempistiche indicate nella presente scheda costi.**

**Vi invitiamo a segnalarci tempestivamente ogni indebita richiesta di denaro che Vi venisse presentata da chiunque nel corso della procedura, sia esso interno o esterno alla nostra Organizzazione.**

CASTROLIBERO, lì \_\_\_\_\_

Per presa visione ed accettazione:

\_\_\_\_\_

(marito – firma per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_

(moglie firma – per esteso e leggibile)

Per espressa accettazione dei punti 3, 4, 4a, 09, 10, 11, 12,13 e 14

\_\_\_\_\_

(marito – firma per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_

(moglie firma – per esteso e leggibile)

**Scheda costi**  
**procedure individuate**  
**In Bielorussia**

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

**Poiché la Brutia ETS**

**è un ente senza fini di lucro, non è in grado di accantonare le riserve finanziarie per anticipare le spese e gli oneri che ogni procedura comporta.**

**Di conseguenza, in caso di mancato versamento all'associazione degli importi concordati, la pratica non potrà proseguire nel suo iter, con conseguente**  
**dismissione**

**del mandato conferito.**

**COSTO ITALIA:**

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

**1.- Anticipo spese generali di gestione dell'Ente :**

**€ 1.600,00**

**Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale Brutia ETS**

**Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN: IT14E0306916200100000004163**

**Causale: anticipo spese generali Ente.**

**Il presente versamento va effettuato al Conferimento dell'Incarico. Quest'ultimo verrà formalizzato al ricevimento di copia del bonifico.**

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

2.- Seconda tranche

€ 1.000,00

Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale Brutia ETS

Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN: IT14E0306916200100000004163

Causale: seconda tranche costo Italia.

Il presente versamento va effettuato dopo l'ottenimento del certificato di adottabilità del minore.

3.- Saldo spese generali dell'Ente:

€ 1.000,00

Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale Brutia ETS

Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN: IT14E0306916200100000004163

Causale: saldo spese generali Ente

Il presente versamento va effettuato dopo la consegna dei documenti e dopo l'ottenimento del certificato di adottabilità.

3a. Anticipo costo estero:

€ 800,00 (da considerarsi quale anticipo del costo estero di complessivi euro 4.600,00)

Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale Brutia ETS

Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN: IT53R0306909606100000002745

Causale: anticipo costo estero.

Il presente versamento va effettuato dopo la consegna dei documenti e dopo l'ottenimento del certificato di adottabilità

**ATTENZIONE:** i pagamenti indicati al punto 3 e 3° non sono cumulabili, poiché recanti differenti coordinate bancarie. Copia di entrambi i bonifici devono essere consegnate contestualmente alla "consegna documenti per il paese straniero".

Il costo totale è quindi di € 3.600,00 che costituisce il corrispettivo dei servizi offerti dalla Brutia in Italia escluso l'importo del post adozione.

ESTERO:

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

4. Spese da affrontare per la **Bielorussia**: totale € 4.600,00 di cui

€ 1.900,00 (per i servizi resi dall'ente all'estero quali: referente, rappresentante, interprete, accompagnatore, trasporti interni – mezzi di trasporto previsti bus o treno);

€ 2.600,00 circa (spese obbligatorie procedurali non riconducibili ai servizi resi dall'ente quali traduzioni, tasse, mantenimento minore, stato civile, rilascio passaporti minori ecc. tali costi indicano il rilascio di documentazione senza urgenza).

**L' anticipo costo estero è di € 800,00 e dovrà essere corrisposto all'ente Brutia mediante bonifico bancario contestualmente alla consegna dei documenti di cui al punto 2).**

Rimangono escluse dall'importo indicato legalizzazioni consolari, visti, viaggi anche interni, vitto e alloggio.

Post adozione, dall'ingresso del/i minore/i nel nucleo familiare, con la predisposizione delle relazioni psicologiche e di inserimento del/i minore/i da inviare nel paese di provenienza:

- Bielorussia: € 200,00 a relazione**, n°5 relazioni annuali dall'ingresso in Italia fino alla maggiore età. L'importo è da versarsi in unica soluzione prima della partenza nel paese straniero.

**Coordinate bancarie: Associazione per l'Adozione Internazionale Brutia ETS**

**Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN: IT14E030691620010000004163**

**Causale: post adozione completo.**

**ATTENZIONE:** si precisa che qualora l'Autorità straniera riterrà di modificare il numero delle relazioni, la coppia sarà tenuta al rispetto delle nuove indicazioni ed al conseguente aumento del corso

Castrolibero, lì \_\_\_\_\_

Per presa visione ed accettazione:

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

\_\_\_\_\_  
(marito – firma per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_  
(moglie firma per esteso e leggibile)

Per espressa accettazione dei punti 1, 2, 2a e 3

\_\_\_\_\_  
(marito – firma per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_  
(moglie firma per esteso e leggibile) **Allegato 3.b**

**Rimborso in caso di Revoca**

**Rimborso delle quote**

Tutte le scadenze indicate e riferite alla corresponsione delle diverse *tranches* sono corrispondenti a fasi per le quali l'Associazione ha già svolto i servizi corrispondenti o, comunque, sostenuto i relativi costi generali.

Ne deriva che, in caso di revoca o dismissione del mandato, le quote già versate non saranno rimborsate.

Limitatamente alla prima *tranche* dei costi Italia, in caso di recesso, sarà effettuato il rimborso di una somma pari a quanto versato, ridotta così come segue:

- di un importo fisso pari a € 500,00 per spese generali e di gestione pratica;
- di un ulteriore dodicesimo per ogni mese o frazione di mese trascorso dal conferimento dell'incarico al recesso.

**Allegato 3.c Modulo relativo alla dichiarazione di impegno per il post-adozione**

**Egr. Sig. Presidente**

**Commissione per le**

**Adozioni internazionali**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri e**

**Egr. Sig. Presidente**

**Associazione per l'Adozione Internazionale**

ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi  
per le Adozioni Internazionali

**Brutia ETS**

I sottoscritti coniugi

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_ e

\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_

in riferimento al mandato conferito all'Ente **Brutia** per una procedura di adozione internazionale,

**dichiarano**

al fine dell'espletamento delle relazioni sul "post adozione", per l'intero arco di tempo previsto dal Paese d'origine del/i proprio/i figlio/i adottivo/i, di rendersi disponibili ad effettuare gli incontri periodici con gli operatori dell'Ente **Brutia** ed a fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dello sviluppo psicofisico, la vita di relazione familiare, scolastica e sociale del/i minore/i adottato/i.

Contestualmente prendono atto che, in caso di non osservanza dell'impegno assunto con la presente dichiarazione, saranno segnalati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali all'Ufficio Giudiziario Minorile territorialmente competente per eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale. Nella mancata trasmissione delle notizie richieste, infatti, si potrebbe ravvisare condotta pregiudizievole verso il/i figlio/i adottivo/i, cittadino/i italiano/i ma anche cittadino/i ucraino/i fino al raggiungimento del 18° anno di età.

Castrolibero lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_

(firma per esteso e leggibile)

# ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

## Allegato 3.d

## **Informativa trattamento dati personali.**

INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs 196/03

*Gentili Coniugi*

In relazione agli obblighi derivanti del D.Lgs 196/03, Vi chiediamo di leggere attentamente la seguente informativa.

Castrolibero, li \_\_\_\_\_

**Per l'Associazione Brutia ETS**

*Il Presidente*

### **Premessa**

Il D.Lgs 196/03 disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione. Per tale trattamento la legge prevede il consenso del soggetto interessato.

La legge prevede altresì che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni che sono state ricomprese nel presente modulo di informativa.

### **Fonte dei dati personali**

I dati personali in possesso dell'Associazione sono raccolti direttamente presso l'interessato.

Tutti i dati raccolti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la riservatezza cui si ispira l'attività dell'Associazione.

### **Finalità del trattamento cui sono destinati i dati**

I dati personali sono trattati al solo fine di poter efficacemente perseguire lo scopo dell'Associazione, così come previsto nello Statuto della stessa, in particolare:

- predisporre servizi volontari e di solidarietà volti a facilitare da parte delle famiglie aderenti che lo desiderino l'adozione di minori, con particolare riferimento all'adozione internazionale, mediante la predisposizione dei documenti necessari e la collaborazione con gli enti competenti;
- offrire assistenza formativa e informativa allo scopo di assistere le famiglie prima, durante e dopo l'adozione.



## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è assolutamente necessario e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Associazione di avviare la pratica per l'adozione. Il relativo trattamento richiede il consenso dell'interessato.

### ***Dati sensibili***

L'art 20 del D.Lgs 196/03 definisce sensibili quei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica dell'interessato; le sue convinzioni religione, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche o l'adesione ad associazioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche; lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati possono formare oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

Per le finalità di cui al punto 3 l'Associazione raccoglie anche questa categoria di dati: il conferimento degli stessi è assolutamente necessario, il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità per l'Associazione di dar corso alla pratica per l'adozione. Il trattamento di questi dati richiede il consenso dell'interessato

### ***Modalità di trattamento dei dati***

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; sono oggetto di archiviazione sia informatica (protetta da password) sia cartacea (mediante supporti custoditi in luoghi accessibili solo da personale autorizzato). I dati sono conservati presso la sede dell'Associazione per il tempo prescritto dalle norme di legge.

### ***Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati***

Per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e quindi per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3, i dati personali detenuti, esclusi quelli cosiddetti sensibili, possono essere comunicati a:

- Strutture dell'Associazione operanti all'estero ed in Italia (sedi operative regionali)
- Pubblicazione periodica sia in versione cartacea che virtuale (Internet)

### ***Trasferimento di dati all'estero***

I dati personali detenuti all'Associazione compresi quelli cosiddetti sensibili vengono comunicati al Paese estero di cui il programma di adozione è attivato. Ai sensi dell'art 43 D.Lgs 196/03 il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione Europea è consentito allorché l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero in forma scritta. Il rifiuto di consenso comporta l'impossibilità per l'Associazione di attivare il programma di adozione.

### ***Diritti dell'interessato***

L'art 7 del D.Lgs 196/03- che si riporta in calce alla presente informativa - conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali.

### ***Titolare e responsabile***

Il titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Associazione Brutia ETS nella persona del suo Presidente legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede di Castrolibero n°osenza, Viale G. Mancini 24. Responsabile del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Maria D'Alessandro.

Art. 13 D.Lgs 196/03 – Titolo III (Diritti dell'interessato)

**[...] Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)**

## ENTE Brutia ETS Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - f) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - h) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - j) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In allegato è riportato il modulo per l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali che Vi chiediamo di restituirci debitamente compilato, datato e firmato negli spazi predisposti.

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Allegato 3.e**

CONSENSO D.Lgs 196/03

Spett. **Associazione Brutia ETS**

Via Cavalcanti n°35

87040 Castrolibero

Noi sottoscritti

in relazione all'informativa da Voi fornitaci nell'ambito della procedura per l'adozione internazionale ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**1** - per i dati personali già acquisiti o che saranno acquisiti dall'Associazione dei quali si renda necessario il trattamento per il perseguimento delle specifiche finalità dell'Associazione indicate al punto 3 di detta informativa

<i>Con questa firma esprimo il mio</i>	Firma della moglie
<i>consenso</i> Sono consapevole che in	
di      consenso	manca
l'Associazione non potrà dar corso	
ad operazioni che richiedono il	
trattamento di tali dati.	Firma del marito

**2** - con riferimento ai dati sensibili di cui al punto 4 di detta informativa, già acquisiti o che saranno acquisiti dall'Associazione dei quali si renda necessario il trattamento per il perseguimento delle specifiche finalità dell'Associazione indicate nel punto 3 della informativa

<i>Con questa firma esprimo il mio</i>	Firma della moglie
<i>consenso</i> Sono consapevole che in	
di      consenso	manca
l'Associazione non potrà dar corso	
ad operazioni che richiedono il	
trattamento di tali dati.	Firma del marito

**3** - con riferimento alla comunicazione dei dati personali ai soggetti di cui al punto 6 (Categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati) di detta informativa, poiché per il perseguimento delle finalità dell'Associazione è richiesta la comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito indicate:

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

- Strutture dell'Associazione operanti all'estero ed in Italia (sedi operative regionali);
- Pubblicazione periodica sia in versione cartacea che virtuale (Internet);

*Con questa firma esprimo il mio* Firma della moglie  
*consenso* Sono consapevole che in  
mancaza  
di consenso  
l'Associazione non potrà dar corso  
ad operazioni che richiedono il  
trattamento di tali dati. Firma del marito

**4** - con riferimento al trasferimento dei miei dati personali all'estero indicato al punto 7 di detta informativa

*Con questa firma esprimo il mio* Firma della moglie  
*consenso* Sono consapevole che in  
mancaza  
di consenso  
l'Associazione non potrà dar corso  
ad operazioni che richiedono il  
trattamento di tali dati. Firma del marito

\_\_\_\_\_, li /\_\_\_/\_\_\_/20\_\_

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Allegato 4**      **Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale**

**I sottoscritti coniugi:**

\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e residente in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_  
e

\_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e residente in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_

**DICHIARANO**

in riferimento alla procedura di adozione internazionale avviata per il tramite **dell'Associazione per l'Adozione Internazionale Brutia ETSs** giusto conferimento d'incarico del \_\_\_\_\_ di aver presentato disponibilità di accoglienza per l'adozione nazionale presso i seguenti **Tribunali per i Minorenni:**

**Tribunale per i Minorenni di** \_\_\_\_\_

**Tribunale per i Minorenni di** \_\_\_\_\_

**Tribunale per i Minorenni di** \_\_\_\_\_

Castrolibero, lì \_\_\_\_\_

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

---

(Firma per esteso e leggibile)

---

(Firma per esteso e leggibile)

**Allegato 5**

**Programma del percorso informativo pre-adozione**

Il corso proposto dalla **Brutia** è articolato in 10 incontri, salvo eventuali aggiustamenti in base a mutate esigenze.

**CONDUTTORI:** i seminari sono tenuti da n°2 psicologi - esperti di adozione internazionale – con il compito di proporre argomenti e stimolare la discussione.

L'Ente **Brutia** ha messo a punto un protocollo d'intervento per rispondere in maniera efficace alle problematiche inerenti la gestione dei tempi di attesa. Invero questi ultimi, si sono notevolmente dilatati e vissuti dalle coppie con ansia crescente causando spesso notevoli disagi.

Il progetto può essere sinteticamente definito come "*condivisione partecipata*" e si concretizza con una serie di iniziative che tendono, appunto, a condividere e a partecipare alla coppia le varie tappe del proprio percorso.

L'Ente **Brutia**, infatti, informa periodicamente la coppia sugli sviluppi delle varie situazioni tramite lettere, email ed altre forme di comunicazione, offre consulenze alle coppie che le richiedono e organizza incontri tra operatori e più coppie per affrontare argomenti specifici sui tempi dell'attesa.

**Allegato 6**

**Guida al rientro in Italia**

**1. Vademecum di rientro dall'Ucraina.**

a) Prima della partenza per il rientro, accertarsi di avere con sé copia dell'"Autorizzazione all'Ingresso del Minore in Italia", emesso dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Solitamente è l'Ambasciata Italiana in Kiev a consegnarne una copia ai

coniugi. Il documento vi sarà richiesto presso gli uffici dell'aeroporto italiano.

b) Al controllo passaporti presso l'aeroporto ucraino, prima dell'imbarco per l'Italia, tenere a portata di mano copia della sentenza straniera.

**ENTE Brutia ETS**  
**Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali**

- c) Al rientro in Italia la famiglia deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Brutia.
- d) È necessario effettuare subito, presso l'Ufficio Comunale, almeno tre copie "conformi all'originale" dell'intera documentazione portata dall'Ucraina.
- e) La registrazione del minore presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune avverrà tramite Tribunale per i Minorenni. Nel frattempo, all'arrivo in Italia, è opportuno segnalare la presenza del minore presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza ed eventualmente registrare il minore come "convivente" con passaporto straniero.
- f) Appena possibile è necessario recarsi presso il **Tribunale per i Minorenni** competente – Ufficio Adozioni - e **consegnare l'intera documentazione in originale** portata dall'Ucraina per l'emissione del "Decreto dichiarativo di efficacia della sentenza straniera di adozione".
- g) È necessario compilare e consegnare all'**Ente Brutia, entro 20 giorni**, il modello di autocertificazione delle spese sostenute all'estero, allegando ogni singola ricevuta di pagamento emessa in Ucraina e pertinente alle voci indicate sul modello. La certificazione verrà trasmessa, in formula di scheda costi, alla Commissione per le Adozioni Internazionali. Ricordiamo che l'ammontare complessivo relativo all'intera procedura adottiva costituisce un onere deducibile al 50%.
- h) Ritirare presso l'Ente Brutia il modulo per la **registrazione del minore al Consolato Ucraino**. La registrazione, così come da impegno preso con le autorità straniere, va effettuata categoricamente **entro 30 gg.** dalla data di ingresso in Italia.
- i) è previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro pari a cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, fruibile dalla madre adottiva o, in alternativa, dal padre adottivo, il trattamento economico previsto varia in base al tipo di contratto; la relativa certificazione verrà rilasciata, su richiesta della coppia, dall'Associazione; una parte del congedo di maternità o di paternità può essere fruito durante la permanenza all'estero per il completamento della procedura adottiva, ma sempre nel limite massimo di cinque mesi complessivi; è previsto, successivamente ai cinque mesi di astensione obbligatoria, un periodo di astensione facoltativa pari a sei mesi, fruibile sia dalla madre che dal padre adottivi, anche in modo frazionato; se ne fruiscono entrambi il periodo complessivo non può superare i dieci mesi, il trattamento economico previsto è pari al 30% della retribuzione complessiva; tale congedo può essere fruito nei primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Riferimenti normativi: legge 8 marzo 2000 n°53; decreto legislativo 26 marzo 2001 n°151; legge 24 dicembre 2007n°244. Gli operatori dell'Associazione sono comunque a disposizione per chiarimenti o altro;
- j) con il rientro in Italia parte il **programma del post adozione**, che

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

prevede una serie di incontri in sede con un operatore specifico e la predisposizione di una serie di relazioni sull'inserimento del minore da inviare all'estero, in base all'impegno assunto al momento della domanda all'Autorità straniera sia da parte della coppia sia da parte dell'Associazione stessa;

- k) **in ogni caso, al di là degli incontri periodici previsti dal programma del post adozione, tutti gli operatori dell'Associazione saranno comunque sempre disponibili per rendere l'inserimento del minore il più sereno possibile.**

**2. Vademecum di rientro dalla Bielorussia.**

- 1- All'arrivo in Italia, in aeroporto e prima del controllo passaporti, bisogna segnalare l'arrivo del/i minore/i al Posto di Polizia, esibendo copia dell'autorizzazione all'ingresso rilasciata dalla Commissione Adozioni Internazionali, consegnata dalla referente prima della partenza.
- 2- occorre comunque mettersi in contatto con l'Associazione;
- 3- tutta la documentazione in originale deve essere consegnata al Tribunale per i Minorenni competente, per l'emissione del decreto dichiarativo di efficacia della sentenza straniera di adozione;
- 4- La registrazione del minore presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune avverrà tramite Tribunale per i Minorenni. Nel frattempo, all'arrivo in Italia, è opportuno segnalare la presenza del minore presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza

ed eventualmente registrare il minore come "convivente" con passaporto straniero.

5- compilare e consegnare all'Associazione il modello di autocertificazione delle spese complessive sostenute all'estero: ciò al fine di consentire all'Ente di compilare la scheda costi della procedura adottiva e inviarla alla Commissione per le Adozioni Internazionali, nonché di predisporre la certificazione dell'ammontare complessivo di tutte le spese sostenute dalla coppia per la procedura adottiva, che costituiscono un onere deducibile al 50%;

5.- è previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro pari a CINQUE mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, **fruibile dalla madre adottiva o, in alternativa, dal padre adottivo se la madre lavora, il trattamento economico previsto varia in base al tipo di contratto;** tale periodo può essere fruito in parte anche prima dell'arrivo del minore in Italia, durante la permanenza della famiglia all'estero; la relativa certificazione verrà rilasciata, su richiesta della coppia, dall'Associazione; è previsto, successivamente ai CINQUE mesi di astensione obbligatoria, un periodo di astensione facoltativa pari a sei mesi, fruibile sia dalla madre che dal padre adottivi, anche in modo frazionato; se ne fruiscono entrambi il periodo complessivo non può superare i dieci mesi, il trattamento economico previsto è stabilito in autonomia da ogni singolo contratto di lavoro e, comunque, non può scendere sotto il 30% della retribuzione complessiva; tale congedo può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare solo se il minore adottato non ha compiuto 12 anni al momento della sentenza. Riferimenti normativi: legge 8 marzo 2000 n°53; decreto legislativo 26 marzo 2001 n°151; LEGGE FINANZIARIA 2008, Circolare INPS n° 16 del febbraio 2008. Gli operatori dell'Associazione sono comunque a disposizione per chiarimenti o altro.



## ENTE Brutia ETS

### Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

6.- con il rientro in Italia parte il programma del post adozione, che prevede una serie di incontri in sede con un operatore specifico e la predisposizione di una serie di relazioni sull'inserimento del minore da inviare all'estero, in base all'impegno assunto al momento della domanda all'Autorità straniera sia da parte della coppia sia da parte dell'Associazione stessa; la mancata presentazione agli incontri per il post adozione verrà prontamente segnalata alla Commissione per le adozioni internazionali, nonché al Tribunale per i Minorenni di competenza.

7.-in ogni caso, aldilà degli incontri periodici previsti dal programma del post adozione, tutti gli operatori dell'Associazione saranno comunque

sempre disponibili per rendere l'inserimento del minore il più sereno possibile.

### 3. Vademecum di rientro dalla Bulgaria.

#### L'iter adottivo in Bulgaria prevede due viaggi:

il **primo** di durata 7 giorni è finalizzato alla conoscenza del minore abbinato ed al rilascio del consenso all'adozione.

Il **secondo**, che viene effettuato a distanza di circa tre mesi dal primo, di durata 6 giorni è finalizzato alla conclusione dell'iter adottivo ed al rientro in Italia con il minore adottato.

Per i viaggi in Bulgaria (Paese appartenente all'Unione Europea) è sufficiente munirsi della carta di identità valida per l'espatrio.

#### Dopo l'ingresso in Italia con il minore:

- a) Prima della partenza per il rientro, accertarsi di avere con sé tutta la documentazione relativa alla procedura di adozione che verrà consegnata dal nostro referente ivi compresa l'autorizzazione all'ingresso del minore: il documento verrà richiesto presso gli uffici dell'aeroporto italiano.
- b) Al controllo passaporto presso l'aeroporto di Sofia, prima dell'imbarco per l'Italia, tenere a portata di mano copia della sentenza straniera.
- c) Al rientro in Italia la coppia deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Brutia.
- d) E' necessario effettuare subito, presso l'Ufficio comunale, almeno tre copie dell'intera documentazione portata dalla Bulgaria.
- e) La registrazione del minore presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune avverrà tramite Tribunale per i Minorenni. Nel frattempo, all'arrivo in Italia, è opportuno segnalare la presenza del minore presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza ed eventualmente registrare il minore come "convivente" con passaporto straniero.
- f) Appena possibile, e comunque **non oltre i 30 giorni dall'ingresso**, è necessario recarsi presso il Tribunale per i Minorenni competente – Ufficio Adozioni – e consegnare l'intera documentazione in originale portata dalla Bulgaria per l'emissione del "Decreto dichiarativo di efficacia della sentenza straniera di adozione". N.B.: farsi rilasciare ricevuta di deposito.

**ENTE Brutia ETS**  
**Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali**

Il Tribunale per i Minorenni, verificata la conformità della procedura di adozione alla legge italiana emetterà decreto dichiarativo di efficacia della sentenza straniera ed ordinerà all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza l'inserimento del minore adottato nello stato di famiglia.

(Il Tribunale per i Minorenni non ha un termine entro il quale deve emettere il decreto citato: solitamente trascorrono circa due mesi. In caso di ritardo sollecitare e controllare l'iter presso la Cancelleria Adozioni del Tribunale).

g) recarsi all'**Agenzia delle Entrate** (Ufficio Imposte Dirette) per il rilascio del Codice Fiscale. Questo adempimento non necessita del preventivo inserimento del minore nello stato di famiglia. Occorre ricordare a tal fine che il minore adottato è cittadino italiano a far data dalla sentenza straniera. Portare con se copia della documentazione rilasciata in Bulgaria + permesso di ingresso rilasciato dalla Commissione Adozioni Internazionali.

h) recarsi alla **ASL**, per il tesserino sanitario, con:

1) passaporto;

2) codice fiscale

Anche per questo necessario adempimento, altrimenti il minore rimane privato della assistenza sanitaria, non è necessario il preventivo inserimento del minore nello stato di famiglia.

i) E' necessario compilare e consegnare all'Ente Brutia, **entro 20 giorni dall'ingresso**, il modello di autocertificazione delle spese sostenute all'estero, allegando ogni singola ricevuta di pagamento emessa in Bulgaria e pertinente alle voci indicate sul modello (Voli aerei, Albergo, appartamento, ristorazione, spese per spostamenti

interni ecc.) . La certificazione verrà trasmessa, in formula di scheda costi, alla

Commissione per le Adozioni Internazionali. Ricordiamo che l'ammontare complessivo relativo all'intera procedura adottiva costituisce un onere deducibile al 50%

-

l) E' previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro pari a cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, fruibile dalla madre adottiva o, in alternativa, dal padre adottivo; il trattamento economico previsto varia in base al tipo di contratto di lavoro. La certificazione attestante la permanenza all'estero e l'ingresso del minore nel nucleo familiare verrà rilasciata, su richiesta della coppia, dall'Associazione; una parte del congedo di maternità o di paternità può essere fruito durante la permanenza all'estero per il completamento della procedura adottiva,

ma sempre nel limite massimo di cinque mesi complessivi; è previsto, successivamente ai cinque mesi di astensione obbligatoria, un periodo di astensione facoltativa pari a sei mesi, fruibile sia dalla madre che dal padre adottivi, anche in modo frazionato; se ne fruiscono entrambi il periodo complessivo non può superare i dieci mesi, il trattamento economico previsto è pari al 30% della retribuzione complessiva; tale congedo può essere fruito nei primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Riferimenti normativi: legge 8 marzo 2000 n°53; decreto legislativo 26 marzo 2001 n°151; legge 24 dicembre 2007n°244.Gli operatori

**ENTE Brutia ETS**  
**Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali**

dell'Associazione sono comunque a disposizione per chiarimenti o altro;

J) Con il rientro in Italia parte il **programma del post adozione**, che prevede una serie di incontri in sede con un operatore specifico e la predisposizione di una serie di relazioni (per la Bulgaria n°4 relazioni in due anni) sull'inserimento del minore nel nucleo familiare da inviare all'estero, in base all'impegno assunto al momento della domanda all'autorità straniera sia da parte della copia sia da parte dell'Associazione. A tal fine verrete contattati dalla Segreteria Operativa per

fissare l'appuntamento con lo specialista della Brutia. All'appuntamento dovrà essere presente tutta la famiglia.

k) In ogni caso, al di là degli incontri periodici previsti dal programma di post adozione, tutti gli operatori dell'Associazione saranno comunque sempre disponibili per rendere l'inserimento del minore il più sereno possibile.

**Allegato 7**

**Modulo relativo ai costi sostenuti**

Dichiarazione  
**DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

sostitutiva

\_\_\_\_\_ (Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 **DICHIARA**

di aver sostenuto le sotto elencate spese per l'espletamento dell'*iter* di adozione internazionale del/la proprio/a figlio/a durante il periodo di permanenza in \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- |   |         |
|---|---------|
| 1. biglietti aerei/ferroviari             | € _____ |
| 2. spese alloggio all'Estero              | € _____ |
| 3. spese vitto                            | € _____ |
| 4. spese spostamenti nel Paese straniero  | € _____ |
| 5. compenso referente straniero consolari | € _____ |
| 6. servizi                                | € _____ |
| <input type="checkbox"/> Totale           | € _____ |

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°455**

Data \_\_\_\_\_  
(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

**NOTE ESPLICATIVE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE SPESE**

- 1. Alla voce "biglietti aerei/ferroviari" vanno indicate le spese sostenute per gli spostamenti dall'Italia verso il Paese straniero e viceversa ed eventuali penalità dovute all'anticipo o al posticipo delle date di partenza o di rientro.**
- 2. Alla voce "spese alloggio all'Estero" sono da inserire esclusivamente le spese sostenute per l'appartamento o l'albergo nel Paese straniero.**
- 3. Alla voce "spese spostamenti nel Paese straniero" vanno indicate le eventuali spese di trasporto per trasferimenti interni al Paese straniero.**
- 4. Alla voce "spese consolari" vanno indicati i costi relativi alla registrazione del minore presso il Consolato Ucraino in Italia.**

**N.B. Alla presente dichiarazione vanno necessariamente accluse le fotocopie di tutti i giustificativi di spesa in vostro possesso.**

**Allegato 8**

**Percorso di accompagnamento post adozione**

Così come per la gestione del tempo d'attesa (allegato 6) l'approccio non cambia nel "post adozione" che la "brutia" inquadra in maniera simile e che prevede, oltre ai momenti di incontro richiesti dai vari paesi, anche momenti di condivisione sulle problematiche inerenti la gestione della quotidianità del "nuovo sistema famiglia".

La disponibilità per le eventuali consulenze viene manifestata alla coppia, cercando di evitare, in qualche modo, di cadere nella trappola della "delega" o comunque dell'eccessiva intromissione da parte degli specialisti.

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Altro momento significativo è rappresentato dal coinvolgimento delle coppie che hanno già adottato nei corsi di formazione all'adozione, che li vede protagonisti, ma diventa anche un momento di presa di coscienza della propria genitorialità attraverso il raccontarsi, e raccontare la propria esperienza.

**Allegato 9**

**Costi dell'adozione**

Per lo svolgimento delle procedure adottive alla data del rilascio del presente allegato alla **Carta dei Servizi**:

1. i **costi dei servizi resi in Italia** per lo svolgimento della procedura adottiva sono pari a: **€ 4.500,00** quali costi procedurali + **€ 700,00** quali costi accessori,
2. i **costi per i servizi resi all'estero** sono quelli indicati nella sottostante tabella per ciascun Paese;

		Paese	Costo	Relazioni post adottive	Adozione fratelli
Europa	1	<b>Bielorussia</b>	<b>€ 4.500,00</b>	1 relazione/anno x 5 anni (€ 1.000,00 totale)	nessun aumento
	2	<b>Bulgaria</b>	<b>€ 7.200,00</b>	2 relazioni/anno x 2 anni (€ 800,00 totale)	€ 185,00 per ogni bambino in più
	3	<b>Polonia</b>	<b>€ 12.300,00</b>	1 relazione/anno x 3 anni + 1 relazione ogni 3 anni fino a 18 anni (€ 1.000,00 totale)	maggiorato solo sulle traduzioni e sul mantenimento minore
	4	<b>Ucraina</b>	<b>€ 6.800,00</b>	1 relazione/anno x 3 anni + 1 relazione ogni 3 anni fino a 18 anni (€ 1.000,00 totale)	€ 800,00 per ogni minore in più

ENTE Brutia ETS  
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali



Intesa SENZA FRONTIERE

Paese	Costo	Relazioni post adottive	Adozione fratelli
Brasile	€ 8.500,00	4 per i primi 2 anni e 1 al terzo anno	
Colombia	€ 8.800,00	8 relazioni nei primi 2 anni e successivamente 1 ogni 6 mesi	
Haiti	€ 18.300,00 circa	9 relazioni	€ 9.000,00 circa

- nel caso dell'**adozione contestuale di due o più minori**, indipendentemente se fratelli, l'eventuale costo aggiuntivo della procedura estera sarà determinabile solo nello specifico momento della proposta di abbinamento e sarà cura di **Brutia** sottoporlo alla coppia per accettazione preventivamente alla proposta di abbinamento medesima.
- il **costo della redazione annuale post adottiva** e la durata dell'obbligo d'invio delle relazioni sono indicati nella soprastante tabella.

**Allegato 10**

**Il sostegno fiscale ed economico**

**A. Deduzione delle spese ai fini fiscali**

L'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purchè debitamente documentate.

## ENTE Brutia ETS

### Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità<sup>1</sup> attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, del perfezionamento dell'adozione.

Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

#### **B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile**

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per completezza informativa specifichiamo di seguito i dati generali del sostegno, rimandando però al sito della Commissione per le Adozioni Internazionali per una verifica della situazione aggiornata.

Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l'utilizzo del Fondo, fissando criteri e procedure da seguire per la fruizione del beneficio.

Per i minori stranieri dei quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza in Italia, a seguito di istanza congiunta dei genitori adottivi indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali - da produrre nei termini e nei modi previsti e corredata dei prescritti documenti<sup>2</sup>, il rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese fiscalmente non dedotte, nei limiti di cui appresso:

- il cinquanta per cento (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;
- il trenta per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).

---

<sup>1</sup> Nel precedente Allegato 9 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.

<sup>2</sup> Verificare scadenze ed aggiornamenti [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it)

## ENTE Brutia ETS

### Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del Fondo medesimo. Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l'ammontare delle risorse a tal fine disponibili il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.

L'importo del rimborso ricevuto, non è soggetto ad imposizione fiscale.

#### **C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle ETS**

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ETS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini della deducibilità dal reddito<sup>3</sup>:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".

Le ricevute o attestazioni emesse da ETS sono esenti da "bollo di quietanza".

---

<sup>3</sup> Per approfondimenti vedasi: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)